



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di Siena

Piano e Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche

Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. *“Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”.*

D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R *“Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005”*

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”.*

Approvato con delibera C.C n. _____ del _____

SOMMARIO:

1 - Ambito di applicazione della normativa	Pag. 2
2 – Definizioni	Pag. 2
3 – Elaborati costituenti il piano	Pag. 3
4 – Le scelte di programmazione	Pag. 3
5 – Ulteriori manifestazioni	Pag. 5
6 – Posteggi fuori mercato	Pag. 6
7 – Concessioni temporanee di posteggio	Pag. 6
8- Commercio in forma itinerante	Pag. 7
9- Periodo di validità del Piano	Pag. 7
10 –Finalità ed obiettivi del Piano	Pag. 7

Art. 1 – Ambito di applicazione della normativa

Le presenti norme sono adottate in attuazione dell'art.40 della L.R. Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. *“Codice del Commercio” Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente piano si intendono:

- a) **MERCATO:** Per mercato si intende, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti da piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- b) **FIERA:** Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; la partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- c) **FIERA PROMOZIONALE:** Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese .
- d) **MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO** Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione

di iniziative di animazione, culturali e sportive.

All'interno di tali tipologie il commercio si svolge su posteggio dato in concessione per dieci anni (mercati e fiere) o per la sola durata della manifestazione (fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario).

Il commercio può altresì svolgersi in posteggi fuori mercato, cioè al di fuori delle tipologie sopra elencate, comunque su aree individuate dal piano comunale, ovvero su aree date in concessione temporanea.

Art.3 - Elaborati costituenti il piano

Costituiscono parte integrante del presente piano:

1-Il Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche; (All.A)

2- Le schede rappresentative in modo schematico le varie ubicazioni dei mercati e posteggi fuori mercato, con i giorni di esercizio, l'organico che compone la manifestazione, la specializzazione merceologica dei posteggi e le loro dimensioni, oltre alla rappresentazione cartografica della dislocazione dei posteggi. (All.B)

Art.4 – Le scelte di programmazione

Mercati del martedì di Sovicille capoluogo:

Per quanto concerne il mercato quindicinale del 1° e 3° martedì del mese nel capoluogo, nel 2000 se ne dispose lo spostamento in piazza Marconi, per valorizzare maggiormente il centro storico ed aumentarne le capacità di richiamo. Il tentativo a distanza di dodici anni non sembra riuscito e viene auspicato soprattutto dagli stessi operatori che più volte hanno fatto richiesta per un ritorno alla vecchia sede di Via delle Fonti, nell'area adiacente il Circolo ARCI.

Per il resto si mantiene il medesimo assetto: dodici posteggi di cui tre per la vendita di prodotti alimentari, otto non alimentari di cui uno per portatori di handicap, un posteggio destinato a produttori agricoli.

Coerentemente anche l'altro piccolo mercato di 4 banchi, riservato al solo settore alimentare, che si tiene il secondo, quarto ed eventualmente quinto martedì del mese è anch'esso spostato in Via delle Fonti, area adiacente al Circolo ARCI.

L'Amministrazione, pertanto, viene incontro alle richieste degli operatori su aree pubbliche, cercando, nell'interesse pubblico generale, la soluzione per loro stessi migliore.

Ovviamente, come tutte le scelte di questo genere, nulla è definitivo o irreversibile, potendosi operare diverse scelte in futuro se mutassero i presupposti o ci si avvedesse che gli elementi di crisi, innegabilmente esistenti nel mercato del capoluogo, fossero legati a fattori diversi dall'ubicazione o a questa aggiuntivi.

Mercati del venerdì Rosia

Per il mercato quindicinale del 1° e 3° venerdì del mese di Rosia viene confermata la sede e l'assetto in Via Mary Giglioli a pochi metri dall'attuale Coop, si trova in una zona di prossimo sviluppo e possiede le caratteristiche per poter ipotizzare l'ampliamento del mercato nonché per progettare eventuali infrastrutture o opere di urbanizzazione (impianto elettrico approvvigionamento idrico, bagni per gli operatori) .

Nel mercato sono previsti n.11 posteggi ripartiti nei seguenti comparti: n.3 posteggi per la vendita di prodotti alimentari, n.7 posteggi per la vendita di prodotti non alimentari, dei quali uno per portatori di handicap, un posteggio destinato a produttori agricoli.

Quanto al piccolo mercato di 4 banchi, riservato al settore alimentare, che si svolge a Rosia il 2°, 4° ed eventualmente 5° venerdì del mese, si conferma in Via dell'Orto nel quale ha trovato idonea collocazione, stanti le sue ridotte dimensioni.

Mercati del giovedì di San Rocco a Pilli

Confermati anche i mercati che si svolgono nella fraz. di San Rocco a Pilli: il mercato quindicinale, il 1° e 3° giovedì del mese con n.19 posteggi in P.zza della Repubblica e Via del Poggio ed un ulteriore riservato esclusivamente al settore alimentare il 2° e 4° e ove esista 5° giovedì di ogni mese con n.4 posteggi in P.zza Peruzzi.

Questi mercati sono sicuramente in crescita: ne è prova al di là di ogni altra considerazione che pure è stata ampiamente sviluppata, la presenza costante degli spuntisti, ogni mattina, che vorrebbero entrarvi per lavorare.

Fiera di San Lorenzo

La fiera, istituita con il precedente piano del 2000, dopo il primo anno, è andata perdendo via via il suo interesse sia sul fronte dell'afflusso dei visitatori, sia su quello della presenza di operatori, aspetti poi che evidentemente sono legati l'un l'altro.

Nata con n.30 posteggi nel corso dei dodici anni di sperimentazione non sono mai stati occupati completamente, anzi con il trascorrere degli anni sono andati via via diminuendo fino ad avere nell'anno 2011 solo n.6 posteggi occupati. Considerata l'assenza completa di interesse è sembrato opportuno effettuare la revoca della stessa.

A tal proposito l'idea è quella di trasformare la fiera in altra iniziativa, tale da porsi come alternativa di richiamo, da svilupparsi in un secondo tempo, secondo le modalità di cui al successivo art.06

Manifestazioni della legge 70/74

Quanto alle altre manifestazioni, riconducibili alle mostre mercato di cui alla legge 70/74, previste nel piano del 2000, è doveroso constatare che non hanno avuto il seguito sperato.

Tra l'altro la legge 70/74 è stata abrogata dalla l.r. 18/2005 sul sistema fieristico per cui non è più possibile fare ricorso ad essa come base normativa né tali manifestazioni sono inquadrabili nell'ambito delle tipologie di cui all'articolo 29 della legge regionale 28/2005 in quanto:

- non possono considerarsi fiere promozionali, pena l'esclusione di tutti i soggetti non iscritti al registro delle imprese e che, invece, spesso rappresentano una componente essenziale di tali manifestazioni;
- non possono considerarsi manifestazioni commerciali a carattere straordinario, perché sono ricorrenti.

La via, pertanto, è quella di una disciplina autonoma dettata dal comune, nell'ambito della sua autonomia regolamentare e, di conseguenza, il presente piano ed il conseguente regolamento operano un solo rinvio a queste manifestazioni non più da esso direttamente disciplinate.

Art.5 – ULTERIORI MANIFESTAZIONI

Nel rispetto degli indirizzi generali dettati con il presente piano e delle normative di cui al regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è facoltà della Giunta comunale istituire, in via sperimentale, previa concertazione con le associazioni del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, mercati, fiere e fiere promozionali oltre quelli compresi nel presente piano. Ove la sperimentazione dovesse avere

risultati positivi e le manifestazioni acquistassero carattere di stabilità, dovranno essere recepite nel presente piano, mediante procedura di modifica ed aggiornamento dello stesso.

Art.6 - Posteggi fuori mercati

Si confermano i posteggi temporanei: uno presso ciascuno dei quattro principali cimiteri di Sovicille, Rosia, San Rocco e Torri, da utilizzare in occasione delle festività dei morti, settimana in cui ricade il 2 novembre fino al 4 novembre, a domanda di operatori interessati.

Art.7 – CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO

Anche al di fuori dei posteggi individuati con il presente piano, possono essere rilasciate concessioni temporanee di posteggio per l'esercizio di vendita su area pubblica, nei seguenti casi:

- In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, ovvero di iniziative commerciali di specifica tipologia, nonché nell'ambito di svolgimento di particolari manifestazioni e nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, anche in riferimento alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale o, comunque, tali da configurarsi quali riunioni straordinarie di persone;
- Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, ove l'esercizio delle attività risulti compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca;
- In relazione a specifiche richieste ritenute di per sé veicolo di promozione del territorio.

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio dell'attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dal Responsabile del Servizio su indirizzo della G.M compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro prevalente interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o dello stesso Comune. Con apposito provvedimento il Responsabile stabilirà i criteri per la presentazione delle domande e per la relativa assegnazione.

Art.8 - Commercio in forma itinerante

E' vietato il commercio in forma itinerante nei giorni festivi, nonché nelle località e giorni in cui si svolgono i mercati di cui all'art.4 del presente piano, nonché in occasione di ulteriori manifestazioni eventualmente costituite.

Art. 9 – Periodo di validità del Piano

Il piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ha validità triennale e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano, può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per l'approvazione, ovvero previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Art.10 – Finalità ed obiettivi del piano

Il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è concepito come strumento obbligatorio di pianificazione e armonizzazione dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, con il fine di assicurare il servizio più idoneo per soddisfare gli interessi del consumatore e garantire un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione commerciale.



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di Siena

ALLEGATO “A”

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge Regionale Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. “*Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*”.

D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R “*Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005*”

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno*”.

Approvato con delibera C.C n. _____ del _____

SOMMARIO

Titolo 1 - Norme generali

Capo I° - Principi generali.....

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....

Articolo 7 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi mercati, fiere e fiere promozionali e l'ampliamento di mercati, fiere e fiere promozionali già esistenti

Articolo 8 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi mercati, fiere e fiere promozionali in forma sperimentale

Articolo 9 - Affidamento in gestione di mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni su area pubblica a carattere straordinario

Articolo 10 - Trasferimento, soppressione e modifica di mercati, fiere e posteggi fuori mercato

Articolo 11 - Subingressi.....

Articolo 12 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

Articolo 13 - Vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari

Articolo 14 - Vendita di animali vivi.....

Capo II° - Esercizio dell'attività mediante posteggio

Articolo 15 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

Articolo 16 - Posteggi riservati nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

Articolo 17 - Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

Articolo 18 - Disposizioni particolari per gli imprenditori agricoli

Articolo 19 - Durata delle concessioni nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

Capo III° - Esercizio dell'attività in forma itinerante

Articolo 20 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

Articolo 21 - Modalità e limitazioni di svolgimento dell'attività in forma itinerante

Articolo 22 - Determinazione degli orari

Capo IV° - Vigilanza, Sanzioni, Sospensione attività, Decadenza e Revoca titoli abilitativi

Articolo 23 - Vigilanza e Sanzioni

Articolo 24 - Sospensione volontaria dell'attività su posteggio

Articolo 25 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo

Titolo 2 - Mercati

Articolo 26 - Individuazione dei mercati

Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

Articolo 28 - Criteri di variazione per migioria e scambio di posteggi

Articolo 29 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze

Articolo 30 bis - Validità delle presenze

Articolo 31 - Mercati straordinari

Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	
Titolo 4 - Posteggi fuori Mercato	
Articolo 33 - Individuazione dei posteggi fuori mercato	
Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento dei posteggi fuori mercato	
Articolo 35 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato	
Articolo 36 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma Sperimentale.....	
Articolo 37 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	
Articolo 38 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze	
Titolo 5 - Fiere.....	
Articolo 39 - Individuazione delle fiere	
Articolo 40 - Norme in materia di funzionamento delle fiere	
Articolo 41 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi	
Articolo 42 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	
Articolo 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze	
Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	
Titolo 6 - Fiere Promozionali	
Articolo 45 - Individuazione delle Fiere promozionali	
Articolo 46 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali	
Articolo 47 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	
Articolo 48 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non Assegnati.....	
Articolo 49 - Trasferimento, soppressione e modifica delle fiere promozionali	
Articolo 50 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	
Titolo 7 - Manifestazioni Commerciali a carattere straordinario	
Articolo 51 - Autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario	
Articolo 52 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario	
Titolo 8 - Norme transitorie e finali	
Articolo 53 - Variazioni temporanee relative all'utilizzo dei posteggi	
Articolo 54 - Attività stagionali	
Articolo 55 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico	
Articolo 56 - Disposizione di adeguamento automatico	
Articolo 57 - Abrogazione precedenti disposizioni	

Capo I° - Principi generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del territorio comunale di Sovicille ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 5 della Legge Regionale n° 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche e integrazioni *"Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburante"*.
2. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano comunale per il Commercio sulle aree pubbliche, e viene approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della L.R. 28/2005, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.
3. Il Piano di cui al comma 2 e/o il presente regolamento, ove necessario, devono essere aggiornati ed integrati, di norma, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) **Per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'art. 40 della Legge Regionale 28/2005, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 - d) **Per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi, salvo quanto previsto all'art. 31, comma 3 del presente regolamento.
 - e) **Per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale all'interno di un mercato, di una fiera o su specifica area fuori mercato.
 - f) **Per fiera:** la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - g) **Per fiera promozionale:** la manifestazione indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese.
 - h) **Per manifestazione commerciale a carattere straordinario:** la manifestazione su area pubblica, promossa dal comune o da altro soggetto, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese.
 - i) **Per titoli abilitativi:** 1) l'atto comprendente l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la contestuale concessione di posteggio; 2) la comunicazione **di subingresso**, debitamente protocollata, in caso di trasferimento in gestione o proprietà del ramo di azienda facente capo ad un posteggio in un mercato, in una fiera o fuori mercato; 3) la segnalazione certificata di inizio attività in caso di commercio su area pubblica esercitato in forma itinerante, compreso il subingresso; 4) l'autorizzazione/concessione temporanea per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a manifestazioni commerciali a carattere straordinario ed a mercati o fiere istituiti in forma sperimentale.
 - j) **Per posteggio/giorno:** il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati, delle fiere ed all'occupazione dei posteggi fuori mercato.
 - k) **Per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato

prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.

l) **Per presenze effettive in una fiera, in una fiera promozionale e in un posteggio fuori mercato:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito di tali manifestazioni e nel posteggio fuori mercato.

m) **Per miglioria:** la possibilità per un operatore già in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera che si svolgono sul territorio comunale, previa pubblicazione da parte dell'amministrazione di apposito bando riservato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato.

n) **Per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato che si svolgono sul territorio comunale, di scambiarsi il posteggio secondo le modalità stabilite dagli artt. 28, comma 5 e 41, comma 5 del presente regolamento.

o) **Per posteggio riservato:** il posteggio individuato nei mercati, nelle fiere, fuori mercato e nelle fiere promozionali a favore delle categorie di operatori elencate all'art. 16 del presente Regolamento.

p) **Per settore merceologico:** quanto previsto dall'art. 12, comma 1 della L.R. 28/2005 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

q) **Per specializzazione merceologica:** il tipo di merce abbinata ad ogni singolo posteggio finalizzata a garantire un'offerta di varietà di prodotti al pubblico in particolari tipologie di mercati o fiere.

r) **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori muniti di titolo abilitativo per l'occupazione del posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

s) **Per spuntista:** l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato in quel mercato o in quella fiera.

t) **Per attività stagionali:** quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 40 della L.R. 28/2005, persegue le seguenti finalità:

a) La riqualificazione delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori nel rispetto della trasparenza del mercato, della concorrenza, della libertà di impresa e della circolazione delle merci;

b) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

c) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;

d) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;

e) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;

b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;

c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono

indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
- d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienicosanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.lgs 26 marzo 2010, n. 59 recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"* e, per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, di uno dei requisiti professionali di cui al medesimo articolo, come ulteriormente definiti dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 5 luglio 2010, secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato dati in concessione decennale;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area purché non interdotta dall'amministrazione comunale.

2. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata (i limiti spaziali del posteggio assegnato non possono essere modificati – es: ml. 4 x 3 non possono diventare ml. 6 x 2).

2. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio stesso è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio, salvo che sullo stesso insista struttura fissa legittimamente autorizzata, deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, gli operatori devono lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni.

3. Tutte le attrezzature devono essere in condizioni decorose, non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica; è proibito nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo paletti, chiodi o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. È fatto assoluto divieto all'operatore di accendere fuochi nell'area concessionata.

4. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari ai soli fini della vendita di quel determinato prodotto, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla cittadinanza ed agli altri esercenti. È vietato, altresì, attirare l'attenzione del cliente con urla ed altoparlanti.

5. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R – *"Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari"* - , nonché dell'Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002 – *"Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"*.

6. Il mantenimento sul posteggio dei veicoli non utilizzati direttamente per la vendita ma comunque strumentali ad essa, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie data in concessione.

7. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato, nonché le eventuali riserve e specializzazioni merceologiche.

8. È vietato, ai sensi della vigente normativa regionale, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio

su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato, fatto salvo quanto previsto all'art. 48, comma 3 del presente regolamento.

9. Gli oggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate per ogni mercato, fiera e posteggio fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.

10. L'esercizio dell'attività commerciale su posteggio è soggetto al pagamento dei diritti, oneri, tariffe e quant'altro previsto a carico dei concessionari, come stabilito dai regolamenti comunali vigenti.

11. I procedimenti relativi alla occupazione del suolo pubblico saranno effettuati nel rispetto delle specifiche normative di settore e regolamenti comunali in materia.

Articolo 7 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi mercati, fiere e fiere promozionali e l'ampliamento di mercati, fiere e fiere promozionali già esistenti

1. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3 della L.R. 28/2005, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della medesima Legge, può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o fiere promozionali di nuova istituzione, ovvero a singoli posteggi di nuova istituzione all'interno di mercati, fiere e fiere promozionali già esistenti, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, e può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

2. Per motivi di pubblico interesse ed allo scopo di assicurare il potenziamento, il consolidamento e l'offerta merceologica ai consumatori secondo le finalità del precedente articolo 3, l'Amministrazione Comunale può disporre:

a) il divieto di trasferire in proprietà o gestione la titolarità dei posteggi di cui al comma 1 prima del decorso di termini comunque non inferiori a 5 anni, decorrenti dalla data di rilascio del relativo titolo abilitativo, ed eventualmente anche per ogni successivo trasferimento in proprietà o gestione della titolarità degli stessi posteggi.

b) l'obbligo di mantenere sul posteggio assegnato la medesima specializzazione merceologica a prescindere dal successivo trasferimento in proprietà o gestione della titolarità dello stesso.

c) l'obbligo di trasferimento in proprietà o gestione della titolarità dei posteggi assegnati, riservati agli operatori indicati al successivo art. 16, esclusivamente ad operatori aventi gli stessi requisiti

3. Il divieto di cui al comma 2, lettera a) non si applica esclusivamente nel caso di impresa individuale per decesso o sopraggiunta invalidità dell'operatore che comporti la totale e permanente inabilità lavorativa al 100% certificata dalla competente commissione dell'azienda ASL, fatto salvo quanto previsto per i posteggi riservati ai portatori di handicap.

Articolo 8 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi mercati e fiere in forma sperimentale

1. L'amministrazione comunale, anche senza provvedere all'aggiornamento del piano, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 28/2005, può istituire temporaneamente ed in forma sperimentale nuovi mercati e fiere anche definendone particolari specializzazioni merceologiche, fatto salvo l'obbligo di provvedere tempestivamente all'aggiornamento del piano qualora tali manifestazioni si svolgano per almeno tre anni consecutivi.

2. Il ramo di azienda relativo a posteggi in mercati o fiere istituiti in forma sperimentale non è trasferibile in proprietà o gestione ad altro soggetto, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 7, comma 3.

3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, emanati con le stesse modalità previste per i mercati e le fiere di nuova istituzione, devono specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.

4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di prorogarne la validità in caso di loro istituzione permanente.

Articolo 9 - Affidamento in gestione di mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni su area pubblica a carattere straordinario

1. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale l'amministrazione comunale può affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni su area pubblica a carattere straordinario, istituiti anche in forma sperimentale, a soggetti pubblici o privati professionalmente competenti, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 28/2005 e nel rispetto dei criteri di trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 10 - Trasferimento, soppressione e modifica di mercati, fiere e posteggi fuori mercato

1. Il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato, per i motivi di cui all'art. 40, comma 6 e 7 della L.R. 28/2005, è effettuato dal comune con le modalità e nei termini previsti dal medesimo articolo. Al riguardo l'Amministrazione dà comunicazione agli operatori interessati e definisce i termini per le nuove collocazioni, previa concertazione con le associazioni ed organizzazioni di cui al comma 3

del citato art. 40 della L.R. 28/2005. I termini di decorrenza del provvedimento di trasferimento e quelli per le nuove collocazioni, ove possibile, saranno definiti in relazione all'urgenza ed alla gravità dei singoli casi.

2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, per cause che comportino la totale o parziale riduzione dell'area destinata al plateatico, ovvero per mancata frequenza da parte degli operatori, l'amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 28/2005, può disporre la soppressione o la riduzione dell'area di un mercato, di una fiera e di un posteggio fuori mercato, dandone comunicazione agli operatori interessati. I termini di decorrenza del provvedimento di soppressione e quelli per le nuove collocazioni, ove possibile, saranno definiti in relazione all'urgenza ed alla gravità dei singoli casi.

3. L'amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 28/2005, può disporre, per i medesimi motivi di cui ai precedenti comma 1 e 2, la modifica, anche temporanea, dell'assetto di un mercato e di una fiera dandone comunicazione, almeno 6 mesi prima, agli operatori interessati, fatta salva la necessità di provvedere in tempi più brevi definiti in relazione all'urgenza ed alla gravità dei singoli casi.

4. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni verrà effettuata con i seguenti criteri: a) maggiore *anzianità di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività in quel mercato o in quella fiera*; b) *anzianità complessiva maturata*, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta da visura camerale della competente Camera di Commercio, ovvero, in caso di imprenditore agricolo per la relativa attività.

5. In seguito alle modifiche di cui ai precedenti comma l'amministrazione provvederà tempestivamente all'aggiornamento del piano comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 11 - Subingressi

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda esercente il commercio su area pubblica, su posteggio o in forma itinerante, è soggetto a comunicazione di subingresso, avente efficacia immediata, effettuata dal subentrante nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 74, comma 4, 5 e 6 della L.R. 28/2005, nel rispetto della sequenza cronologica dei trasferimenti di titolarità dell'azienda.

2. La comunicazione di subingresso di cui al precedente comma 1 costituisce titolo abilitativo al legittimo esercizio dell'attività e deve essere presentata preventivamente all'effettivo inizio dell'attività di vendita al servizio/ufficio Comunale competente.

3. In caso di attività svolta in forma itinerante, la comunicazione di subingresso deve essere presentata alle amministrazioni comunali specificate al successivo art. 20, comma 1.

4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda esercente il commercio su area pubblica, su posteggio o in forma itinerante, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

5. Relativamente ai posteggi riservati ai soggetti di cui al successivo art. 16, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, il trasferimento in proprietà o gestione dell'attività è ammesso esclusivamente in favore dei medesimi soggetti.

6. La comunicazione di subingresso deve essere corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti, di cui all'art. 71 del D.Lgs 59/2010, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. In caso di società il possesso dei requisiti di onorabilità è richiesto in capo al legale rappresentante ed ai soggetti specificati dal D.P.R. 252/1998 "*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*".

7. Nell'ipotesi in cui la comunicazione pervenuta non sia completa, e quindi non immediatamente efficace, l'ufficio o il servizio competente provvede, entro 5 giorni dall'avvenuta presentazione, a richiedere dichiarazioni o documentazioni integrative all'interessato. L'efficacia della comunicazione rimane

sospesa fino alla sua completa regolarizzazione.

8. Il nuovo concessionario succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò, questi sarà tenuto a corrispondere tutti gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistano importi non onorati.

9. E' fatto divieto di subaffittare l'azienda o ramo d'azienda esercente il commercio su area pubblica in mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato.

Articolo 12 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. Ai sensi dell'articolo 39 della L.R. 28/2005, l'esercizio dell'attività in assenza del titolare del titolo abilitativo, o dei soci in caso di società, è consentito esclusivamente, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari e nelle altre forme di collaborazione consentite dalla normativa vigente.

2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli n. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e deve contenere i dati indicati nell'allegato A del D.P.G.R. 01.04.2009, n. 15/R "Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005".

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita in originale su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 13 - Vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari

1. L'attività di vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia (in particolare D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R – "Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari", nonché dell'Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002 - "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche"), al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e di ulteriore titolo abilitativo specificamente previsto dalla normativa vigente per la vendita di particolari prodotti.

2. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti che dovrà comunque svolgersi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione, nell'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e con l'utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) collocate all'interno dell'area di posteggio assegnata in concessione.

Articolo 14 - Vendita di animali vivi

1. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia. Nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato e nelle manifestazioni commerciali su area pubblica a carattere straordinario è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.

2. Il commercio di animali vivi è comunque consentito esclusivamente all'interno ad esso specificatamente destinati.

Capo II° - Esercizio dell'attività mediante posteggio

Articolo 15 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del presente regolamento, nei posteggi di nuova istituzione o vacanti nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, è soggetto a rilascio di apposita autorizzazione e contestuale concessione decennale che, fino all'individuazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", è tacitamente rinnovata alla scadenza. Tale atto deve accompagnare, in originale, l'attività di vendita ed abilita anche alla partecipazione alle fiere ed alle fiere promozionali.

2. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nel medesimo mercato, fiera o fuori mercato.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale dei posteggi di cui al comma 1, vengono predisposti dall'amministrazione comunale appositi bandi di concorso, secondo le modalità indicate all'art. 34 della L.R. 28/2005.

4. I bandi di cui al precedente comma 3 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

5. I bandi devono contenere:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche, il settore merceologico (alimentare o non alimentare);
 - b) l'eventuale elenco dei posteggi riservati ai sensi dell'art. 38 della L.R. 28/2005, come specificato al successivo art. 16 del presente regolamento;
 - c) le eventuali specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi ai sensi dell'art. 98, comma 3 della L.R. 28/2005, come specificato al precedente art. 7, comma 1 del presente regolamento;
 - d) l'eventuale divieto di trasferire in proprietà o gestione l'attività ed il relativo titolo abilitativo ad altro operatore, prima del decorso di termini stabiliti unilateralmente dall'amministrazione, come specificato al precedente art. 7, comma 2 del presente regolamento;
 - e) l'eventuale carattere sperimentale e la durata del periodo di sperimentazione;
 - f) giorno di inizio e termine ultimo per la presentazione delle domande;
 - g) modalità di presentazione delle domande;
 - h) motivi di esclusione;
 - i) criteri di formulazione delle graduatorie, come specificati per categorie di operatori al successivo art. 17 del presente regolamento, durata delle stesse e termine entro il quale le stesse devono essere redatte, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
 - j) modalità e termine entro il quale gli operatori interessati possono presentare ricorso alle graduatorie;
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato deve contenere, oltre alle dichiarazioni elencate nell'allegato A del D.P.G.R. 01.04.2009, n. 15/R "Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005", le ulteriori informazioni previste dal bando comunale di cui ai comma precedenti;
7. Qualunque variazione rispetto ai dati contenuti nel titolo abilitativo e/o nella concessione di posteggio, deve essere comunicata dall'operatore all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 16 - Posteggi riservati nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. L'amministrazione comunale riserva posteggi **ai soggetti portatori di handicap** ai sensi della L. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
2. L'amministrazione comunale **può riservare posteggi:**
 - a) **ai soggetti** in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 29.04.2008, n. 21 – "Promozione dell'imprenditoria giovanile";
 - b) **agli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 2 della L.R. 45/2007 "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993.
3. I soggetti di cui ai comma 1 e 2 non possono essere titolari di più di un posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fuori mercato.
4. Agli operatori di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, è data la facoltà di partecipare anche all'assegnazione di posteggi non riservati nell'ambito del mercato, della fiera o fuori mercato, purché non venga superato il limite complessivo di due posteggi.

Articolo 17 - Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. I posteggi di nuova istituzione o vacanti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, fino all'individuazione dei criteri di cui all'art.70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 recante - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno", vengono assegnati seguendo i sottoelencati criteri:
 - 1.1 operatori autorizzati al commercio sulle aree pubbliche, compresi i portatori di handicap**
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dall'operatore partecipante al bando di concorso sul posteggio vacante richiesto in concessione. Tale criterio non è applicabile in caso di posteggi di nuova istituzione.
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore partecipante al bando di concorso rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta da visura camerale della competente Camera di Commercio (calcolata alla data di pubblicazione del bando comunale sul BURT);
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio.
 - 1.2 imprenditori agricoli professionali:**
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata dall'operatore partecipante al bando di concorso sul posteggio vacante richiesto in concessione. Tale criterio non è applicabile in caso di posteggi di

nuova istituzione.

b) maggiore anzianità riferita alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, ovvero della data di acquisizione al protocollo del comune competente della comunicazione di vendita dei propri prodotti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 (calcolata alla data di pubblicazione del bando comunale sul BURT);

c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio.

1.3 imprenditoria giovanile:

a) maggiore anzianità di presenza maturata dall'operatore partecipante al bando di concorso sul posteggio vacante richiesto in concessione. Tale criterio non è applicabile in caso di posteggi di nuova istituzione.

b) minore età anagrafica dell'operatore, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29.04.2008, n. 21 (calcolata alla data di pubblicazione del bando comunale sul BURT);

c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio.

Articolo 18 - Disposizioni particolari per gli imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o vacanti loro riservati nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, dovranno presentare unicamente domanda di rilascio della concessione decennale del posteggio.

2. Il legittimo esercizio dell'attività sul posteggio è comunque subordinato a preventiva presentazione all'amministrazione comunale della comunicazione di vendita di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 e successive modifiche.

Articolo 19 - Durata delle concessioni nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. Le concessioni, fino all'individuazione dei criteri di cui all'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010 recante "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno*", hanno validità e sono tacitamente rinnovate secondo i termini stabiliti in materia dalla normativa nazionale e regionale.

2. In ottemperanza a quanto previsto nei regolamenti comunali per l'occupazione di suolo pubblico l'Amministrazione Comunale, con apposito e motivato provvedimento, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, può disporre di revocare della concessione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, dandone comunicazione al titolare prima della scadenza con congruo preavviso.

3. L'amministrazione comunale, per le finalità di cui all'art. 98, comma 3 della L.R. 28/2005 ed allo scopo di garantire quanto specificatamente indicato agli art. 3 e 4, comma 1 del presente Regolamento, può disporre, alla scadenza decennale della concessione, determinate condizioni di esercizio per il rinnovo della medesima, relative, in modo particolare, a quanto stabilito all'art. 7 del presente Regolamento.

4. Nel caso in cui l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione è vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Capo III° - Esercizio dell'attività in forma itinerante

Articolo 20 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 35 della L.R. 28/2005 e dell'art. 70 del D.Lgs. 59/2010, è soggetto a previa segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni al Comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, e può essere effettuato dalla data di ricevimento della segnalazione.

2. Il titolo di cui al precedente comma abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore, e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere ed alle fiere promozionali.

3. Qualunque variazione rispetto ai dati contenuti nel titolo abilitativo, deve essere comunicata dall'operatore all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 21 - Modalità e limitazioni di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce, configurando tale ipotesi quella di commercio su posteggio senza il prescritto titolo abilitativo e la relativa concessione di area pubblica, e come tale sanzionabile.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con il Codice della Strada.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, e comunque per non più di un'ora. Lo spostamento deve avvenire ad una distanza superiore a 500 metri. La distanza di cui sopra è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti di sosta.
4. L'Amministrazione Comunale può vietare lo svolgimento del commercio itinerante in determinate zone del territorio comunale, evidenziate nella eventuale cartografia "Zone Vietate" allegata al Piano con i limiti e le modalità specificate nel successivo art. 56 "Disposizioni particolari" per i seguenti motivi:
 - per la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale
 - allo scopo di garantire il mantenimento del decoro urbano;
 - per consentire la fruibilità da parte dei cittadini delle aree interessate;
 - al fine di non creare intralcio alla viabilità;
 - qualora si ravvisi incompatibilità tra l'esercizio di tale attività e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 22 - Determinazione degli orari

1. L'orario per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è fissato, di norma, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Capo IV° - Vigilanza, Sanzioni, Sospensione attività, Decadenza e Revoca titoli abilitativi

Articolo 23 - Vigilanza e Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche, si fa espresso riferimento all'art. 104 della L.R. 28/2005.
2. Costituiscono casi di particolare gravità, di cui all'art. 104, comma 5 della L.R. 28/2005:
 - le violazioni al disposto dell'art. 6, comma 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, accertate per almeno tre volte nell'anno solare;
 - il mancato rispetto del disposto degli art. 13 e 14 del presente Regolamento;
3. Per quanto concerne l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni si fa riferimento all'art. 101, comma 1, 2 e 3 della L.R. 28/2005.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale, fatto salvo quanto indicato ai comma precedenti, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Articolo 24 - Sospensione volontaria dell'attività su posteggio

1. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nei mercati e fuori mercato può essere sospesa per le cause e nei limiti temporali (quattro mesi in ciascun anno solare) previsti dall'art. 71 della L.R. 28/2005.
2. Nelle ipotesi previste dall'art. 71, comma 2, lettere a) e c) della L.R. 28/2005 l'attività non può comunque essere sospesa per un periodo continuativo massimo superiore a 24 mesi.
3. Per motivi di comprovata necessità diversi da quelli previsti dall'art. 71, comma 2 della L.R. 28/2005 l'Amministrazione Comunale, in ciascun anno solare, può autorizzare la sospensione dell'esercizio dell'attività sul posteggio per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni continuativi rispetto al limite previsto dall'art. 71, comma 1 della medesima Legge. In tal caso l'operatore interessato deve presentare preventivamente al competente servizio istanza di sospensione, documentando adeguatamente le cause che impediscono l'esercizio dell'attività. La sospensione volontaria dell'attività non esonera l'operatore dal pagamento degli oneri relativi al posteggio di cui è titolare.

Articolo 25 - Decadenza e revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività nei mercati, nelle fiere e nei

posteggi fuori mercato decadono nei casi previsti dall'art. 108 della L.R. 28/2005.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, lettera b) della L.R. 28/2005, l'amministrazione, anche al fine di garantire quanto indicato alle lettere b) e c) dell'articolo 3 del presente regolamento, si riserva comunque la facoltà di concedere non oltre due proroghe per un massimo di 90 giorni ciascuna;

3. I periodi di sospensione per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'art. 23, comma 2 del presente Regolamento si computano nei periodi massimi di sospensione di cui all'art. 108 della L.R. 28/2005.

4. In caso di mancato pagamento delle somme relative all'occupazione del posteggio, si procede, previa comunicazione di avvio procedimento ex L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, ed assegnazione del termine massimo di 30 giorni per adempiere, alla revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio, fatto salvo comunque il recupero coattivo delle somme dovute.

5. Il mancato pagamento delle somme dovute dagli spuntisti comporta la non acquisizione della presenza e l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati fino al totale recupero di tali somme, fatto salvo, comunque, il recupero coattivo delle stesse.

Titolo 2 – Mercati

Articolo 26 - Individuazione dei mercati

1. I mercati istituiti nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale delle aree mercatali e dei suoi singoli posteggi, eventuale tipologia merceologica ed altre caratteristiche) stabilite per ognuno di essi, sono quelli risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica

Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art.40, comma 8 della L.R. 28/2005. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, ed in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 3 e 4 del presente Regolamento, stabilirà, con specifico atto, criteri e condizioni a cui i soggetti affidatari dovranno attenersi nell'organizzazione e nella gestione del mercato.

2. Qualora il giorno di svolgimento del mercato coincida con una festività, di norma il mercato viene anticipato al giorno precedente, fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di valutare soluzioni alternative anche su proposta delle associazioni di categoria.

3. L'Amministrazione comunale ha facoltà di individuare le festività inderogabili, sentite le associazioni di Categoria.

4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o confermati in giorno festivo non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

5. Il Corpo Polizia Municipale controlla e segnala al competente Servizio/Ufficio comunale le assenze maturate dal titolare del posteggio, ai fini della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2005.

6. Il Corpo di Polizia Municipale fornisce periodicamente al competente Servizio/Ufficio comunale un rapporto sulle presenze nei mercati.

Articolo 28 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano vacanti posteggi all'interno del mercato, prima della pubblicazione del Bando Comunale di cui all'art. 15 comma 3 e sgg. del presente regolamento, il Servizio/Ufficio comunale competente procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

2. Accertata la vacanza dei posteggi, si provvede all'emissione del bando per miglioria, che è affisso all'Albo Pretorio ed adeguatamente pubblicizzato anche sul sito internet del Comune.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono rivolgere domanda scritta al Comune nei termini indicati nel bando.

4. I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono nell'ordine i seguenti:

- maggiore anzianità di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività in quel mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore partecipante al bando di concorso rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta da visura camerale della competente Camera di Commercio (calcolata alla data di emanazione del bando comunale);

- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio.

5. Lo scambio di posteggio fra due titolari dello stesso settore può essere consentito purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa ed, eventualmente, specializzazione merceologica relativa ai posteggi in parola, previa apposita domanda da inviare con firma congiunta al competente Servizio/Ufficio comunale.

Articolo 29 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato nel mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. L'assenza non viene registrata nel caso di successiva presentazione di idonea giustificazione scritta per i motivi previsti dalla legge e dal presente regolamento, da trasmettere al competente Servizio/Ufficio comunale entro dieci giorni dal verificarsi della stessa.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata prevista. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente salvo quanto previsto nel precedente comma.

4. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera i) della L.R. 28/2005 l'operatore acquisisce comunque la presenza nel mercato, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, anche se non vi ha potuto svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.

5. Il Comune, tramite l'Ufficio/Servizio all'uopo incaricato, provvede ad annotare in apposito registro le presenze e le assenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente

Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4 della L.R. 28/2005, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criteri di priorità quelli indicati all'art. 17 del presente regolamento.

3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, o su cui insistono chioschi e simili strutture di proprietà del concessionario.

4. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera i) della L.R. 28/2005 l'operatore acquisisce comunque la presenza nel mercato, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, anche se non vi ha potuto svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.

5. Il Comune, tramite l'Ufficio/Servizio all'uopo incaricato, provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.

6. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati a soggetti portatori di handicap è effettuata, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, esclusivamente nei confronti di tali soggetti.

7. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati agli imprenditori agricoli ed all'imprenditoria giovanile è effettuata, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, prioritariamente nei confronti di tali soggetti.

8. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi.

Articolo 30 bis – Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La registrazione delle presenze viene effettuata mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

3. Per uno stesso soggetto è ammessa la registrazione delle presenze riferita a non più di 2 titoli abilitativi diversi e, comunque, a condizione che ci sia almeno un delegato alla vendita per ogni titolo abilitativo.

4. A decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento decadono dalla graduatoria gli operatori (spuntisti) che hanno maturato nel mercato meno di dodici presenze nell'anno solare, ad eccezione di coloro che hanno iniziato l'attività (di spuntista) nel mercato di riferimento nel secondo semestre dell'anno considerato.

5. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione dei posteggi vacanti è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale e, se trattasi di società, del legale rappresentante o di uno dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza dei collaboratori familiari o di dipendenti che risultino in apposita autocertificazione in possesso del titolo abilitativo originale.

Titolo 3 – Mercati straordinari

Articolo 31 - Mercati straordinari

1. Lo svolgimento di mercati straordinari è deliberato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni rappresentative di categoria.
2. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario senza la riassegnazione dei posteggi.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.
4. In occasione di particolari festività (Natale, Pasqua, Santo Patrono ecc.), può essere effettuata un'edizione straordinaria unificata dei mercati settimanali del territorio, con ubicazione del plateatico stabilita di volta in volta dall'amministrazione comunale. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dal corpo Polizia Municipale utilizzando come criterio di priorità l'anzianità di possesso del titolo abilitativo.

Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta alla circolazione veicolare con apposito provvedimento emanato ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e l'orario di svolgimento del mercato.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 33 - Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale) stabilite per ognuno di essi, sono quelli risultanti dal Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 34 - Norme in materia di funzionamento dei posteggi fuori mercato

1. Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'attività commerciale nei posteggi fuori mercato si rimanda a quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento.
2. Il Corpo Polizia Municipale controlla e segnala al competente Servizio/Ufficio comunale le assenze maturate dal titolare del posteggio, ai fini della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2005.
3. Su richiesta del Servizio/Ufficio comunale competente il Corpo di Polizia Municipale può fornire periodicamente un rendiconto annuale sulle presenze nei posteggi fuori mercato.

Articolo 35 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato

1. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3 della L.R. 28/2005, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della medesima Legge, può definire specializzazioni merceologiche inerenti a posteggi fuori mercato di nuova istituzione, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, e può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
2. Per motivi di pubblico interesse ed allo scopo di assicurare il potenziamento, il consolidamento e l'offerta merceologica ai consumatori secondo le finalità del precedente articolo 3, l'Amministrazione

Comunale può altresì disporre l'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato con le condizioni di esercizio dell'attività di cui al precedente art. 7, comma 2 del presente Regolamento.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica nel caso di impresa individuale per decesso o sopraggiunta invalidità dell'operatore che comporti la totale e permanente inabilità lavorativa al 100% certificata dalla competente commissione dell'azienda ASL, fatto salvo quanto previsto per i posteggi riservati ai portatori di handicap.

Articolo 36 - Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale

1. L'amministrazione comunale, anche senza provvedere all'aggiornamento del piano, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 28/2005, può istituire in forma sperimentale nuovi posteggi fuori mercato, anche definendone particolari specializzazioni merceologiche, fatto salvo l'obbligo di provvedere tempestivamente all'aggiornamento del piano qualora, al termine del periodo di sperimentazione, comunque non superiore ai tre anni, si stabilisca di istituirli in forma permanente.

2. Il ramo di azienda relativo ai posteggi di cui al presente articolo non è trasferibile in proprietà o gestione ad altro soggetto, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 35, comma 3.

3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, emanati con le stesse modalità previste per posteggi fuori mercato di nuova istituzione, dovranno specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali assegnazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.

4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di prorogarne la validità in caso di loro istituzione permanente.

Articolo 37 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio fuori mercato nel giorno ed entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale decida di provvedere alla rilevazione delle presenze degli operatori concessionari in posteggi fuori mercato si atterrà alle disposizioni indicate ai successivi comma.

3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. L'assenza non viene registrata nel caso di successiva presentazione di idonea giustificazione scritta per i motivi previsti dalla legge e dal presente regolamento, da trasmettere al competente Servizio/Ufficio comunale entro dieci giorni dal verificarsi della stessa.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per l'orario previsto per i posteggi fuori mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente salvo quanto previsto al precedente comma.

5. L'operatore acquisisce comunque la presenza nel posteggio, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, esclusivamente se vi ha effettivamente svolto l'attività commerciale.

6. Il Comune, tramite l'Ufficio/Servizio competente, provvede ad annotare in apposito registro le assenze e le presenze accertate che l'operatore matura in quel posteggio.

Articolo 38 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI)

1. Qualora l'Amministrazione Comunale decida di assegnare alla spunta posteggi fuori mercato, si atterrà alle disposizioni indicate ai successivi comma.

2. L'operatore assegnatario che non sia presente nel posteggio nel giorno ed entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4 della L.R. 28/2005, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criteri di priorità quelli indicati all'art. 17 del presente regolamento.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

5. L'operatore acquisisce comunque la presenza nel posteggio, presentandosi entro l'orario di inizio delle

vendite, esclusivamente se vi ha effettivamente svolto l'attività commerciale.

6. Il Comune tramite l'Ufficio/Servizio competente provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel posteggio fuori mercato.

7. L'operatore spuntista che intende occupare uno dei posteggi di cui al presente articolo deve preventivamente darne segnalazione al competente Servizio/Ufficio comunale.

8. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati a soggetti portatori di handicap è effettuata, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, esclusivamente nei confronti di tali soggetti.

9. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati agli imprenditori agricoli ed all'imprenditoria giovanile è effettuata, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, prioritariamente nei confronti di tali soggetti.

10. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi.

Titolo 5 – Fiere

Articolo 39 - Individuazione delle fiere

1. Il Comune ha facoltà di indire Fiere in via sperimentale anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa concertazione con le associazioni ed organizzazioni di cui al citato art.40 della L.R. 28/2005. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderle definitive e ad aggiornare il Piano.

Le fiere istituite nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale del plateatico e dei singoli posteggi) stabilite per ognuna di esse, sono quelle risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 40 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente ad operatori già in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 40, comma 8 della L.R. 28/2005. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, ed in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 3 e 4 del presente Regolamento, stabilirà, con specifico atto, criteri e condizioni a cui i soggetti affidatari dovranno attenersi nell'organizzazione e nella gestione della fiera.

3. Il Corpo Polizia Municipale o l'incaricato del Comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera stessa.

4. Il Corpo Polizia Municipale segnala al competente Servizio/Ufficio comunale le assenze maturate dal titolare del posteggio, ai fini della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 108, comma 2 della L.R. 28/2005.

Articolo 41 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano vacanti posteggi all'interno della fiera, prima della pubblicazione del Bando Comunale di cui all'art. 15 comma 3 e sgg. del presente regolamento, il servizio/ufficio comunale competente procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori delle fiere già concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

2. Accertata la vacanza dei posteggi, si provvede all'emissione del bando per miglioria, che è affisso all'Albo Pretorio ed adeguatamente pubblicizzato anche sul sito internet del Comune.

3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune nei termini indicati nel bando.

4. I criteri per l'assegnazione dei posteggi, fino all'individuazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art.70 del D.Lgs. 59/2010 recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"*, sono nell'ordine i seguenti:

- maggiore anzianità di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività in quella fiera;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore partecipante al bando rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche quale risulta da visura camerale della competente Camera di Commercio (calcolata alla data di emanazione del bando comunale);
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa

fede il timbro di spedizione);

5. Lo scambio di posteggio fra due titolari dello stesso settore può essere consentito purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa e dell'eventuale tipologia merceologica, previa apposita domanda da inviare con firma congiunta al competente servizio/ufficio Comunale.

Articolo 42 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato nella fiera entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. L'assenza non viene registrata nel caso di successiva presentazione di idonea giustificazione scritta per i motivi previsti dalla legge e dal presente regolamento da trasmettere al competente servizio/ufficio comunale entro dieci giorni dal verificarsi della stessa.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata prevista della fiera. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente salvo quanto previsto al precedente comma.
4. L'operatore acquisisce comunque la presenza nella fiera, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, esclusivamente se vi ha effettivamente svolto l'attività commerciale.
5. Il Comune tramite l'Ufficio/Servizio all'uopo incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze e le assenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.

Articolo 43 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 4 della L.R. 28/2005, l'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per ogni singola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criteri di priorità quelli indicati all'art. 17 del presente regolamento.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, o su cui insistono chioschi e simili strutture di proprietà del concessionario.
4. L'operatore acquisisce comunque la presenza nella fiera, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, esclusivamente se vi ha effettivamente svolto l'attività commerciale.
5. Il Comune, tramite il l'Ufficio/Servizio all'uopo incaricato, provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.
6. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati a soggetti portatori di handicap è effettuata, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, esclusivamente nei confronti di tali soggetti.
7. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati agli imprenditori agricoli ed all'imprenditoria giovanile è effettuata, con le modalità di cui all'art. 17 del presente Regolamento, prioritariamente nei confronti di tali soggetti.
8. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, ove necessario, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposito provvedimento emanato ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e l'orario di svolgimento della fiera.

Titolo 6 - Fiere Promozionali

Articolo 45 - Individuazione delle Fiere promozionali

1. Per particolari esigenze il Comune ha facoltà di indire Fiere promozionali in via sperimentale anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa concertazione con le associazioni ed organizzazioni di cui al citato art.40 della L.R. 28/2005. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderle definitive e ad aggiornare il Piano.

Articolo 46 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società iscritti nel registro delle imprese.

2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 40, comma 8 della L.R. 28/2005. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, ed in ottemperanza a quanto disposto dagli art. 3 e 4 del presente Regolamento, stabilirà, con specifico atto, criteri e condizioni a cui i soggetti affidatari dovranno attenersi nell'organizzazione e nella gestione dell'evento.

3. A seguito di pubblicazione di apposito bando il competente ufficio/servizio comunale, fino all'individuazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 70 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"* rilascia la concessione temporanea di posteggio, che può avere anche validità pluriennale senza il ripetersi delle procedure concorsuali, sulla base di distinte graduatorie formulate tenendo conto dei seguenti criteri: per quanto riguarda i soggetti esercenti il commercio a dettaglio su aree pubbliche:

Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale, tenendo conto anche delle edizioni della stessa svolte in forma sperimentale e/o saltuaria;

Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche come risulta da visura camerale della competente Camera di Commercio (calcolata alla data di emanazione del bando);

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio. per quanto riguarda gli imprenditori agricoli professionali:

Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale, tenendo conto anche delle edizioni della stessa svolte in forma sperimentale e/o saltuaria;

maggiore anzianità riferita alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, ovvero alla data di acquisizione al protocollo del comune competente della comunicazione di vendita dei propri prodotti di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001;

ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio. per quanto riguarda i soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche:

Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale, tenendo conto anche delle edizioni della stessa svolte in forma sperimentale e/o saltuaria;

Maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle imprese;

Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda; per quanto riguarda l'imprenditoria giovanile:

Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale, tenendo conto anche delle edizioni della stessa svolte in forma sperimentale e/o saltuaria;

minore età anagrafica dell'operatore, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 29.04.2008, n. 21 (calcolata alla data di emanazione del bando);

ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse (fa fede il timbro di spedizione). A parità di condizioni si procede al sorteggio.

4. I bandi di cui al comma 3 devono essere predisposti, pubblicati all'albo del Comune e adeguatamente pubblicizzati. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 15, del presente regolamento, e contenere specifiche indicazioni relative alla durata della concessione.

Articolo 47 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera promozionale al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel

posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente, salvo successiva presentazione di idonea giustificazione.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata prevista. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente salvo quanto previsto al precedente comma.

4. L'operatore acquisisce comunque la presenza nella fiera promozionale solo se vi ha effettivamente svolto l'attività commerciale. Qualora la manifestazione sia articolata in giornate non consecutive, la presenza viene assegnata per le giornate nelle quali l'operatore abbia effettivamente esercitato l'attività commerciale.

5. Il Comune tramite l'Ufficio/Servizio all'uopo incaricato provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.

6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Articolo 48 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criteri di priorità quelli indicati al precedente art. 46 comma 4.

3. Qualora non siano presenti operatori del settore merceologico relativo al posteggio da assegnare, compresi i posteggi riservati di cui al precedente art. 16, si procede comunque all'assegnazione dello stesso con i medesimi criteri di cui al precedente art. 46 comma 4, fatto salvo eventuali diversi criteri di assegnazione previsti nelle schede allegate al Piano.

Articolo 49 - Trasferimento, soppressione e modifica delle fiere promozionali

1. Per i motivi di cui all'art. 40, comma 6 e 7 della legge regionale n. 28/2005, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, per cause che comportino la totale o parziale riduzione dell'area destinata al plateatico, ovvero per mancata frequenza da parte degli operatori, l'amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 del citato art.40 della L.R. n.28/2005, può disporre la soppressione, il trasferimento o la modifica, anche temporanei, del plateatico di una fiera promozionale, assicurando idonea pubblicizzazione all'evento e provvedendo tempestivamente per le variazioni definitive all'aggiornamento del piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche. I termini di decorrenza del provvedimento di soppressione, trasferimento o modifica del plateatico e quelli per le nuove collocazioni, ove possibili, saranno definiti in relazione all'urgenza ed alla gravità dei singoli casi.

Articolo 50 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, ove necessario, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposito provvedimento emanato ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e l'orario di svolgimento del mercato.

Titolo 7 – Manifestazioni commerciali a carattere Straordinario

Articolo 51 - Autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Ai sensi dell'art. 29 lettera g) della L.R. 28/2005 è consentito il rilascio di autorizzazioni e contestuali concessioni temporanee di suolo pubblico in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate e/o gestite dal comune o da altro soggetto, finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e

solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

2. Alle sopraindicate manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

3. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune stesso.

Articolo 52 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Le domande di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o cumulativamente dagli altri soggetti organizzatori, con le modalità risultanti dalla apposita modulistica, disponibile presso il competente ufficio/servizio comunale, di regola almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.

2. Con la domanda suddetta gli organizzatori devono fornire dettagliata informazione in ordine agli scopi e finalità della manifestazione, dalla quale risulti anche l'eventuale interesse e/o patrocinio dell'Amministrazione al suo svolgimento.

3. Gli operatori partecipanti devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa ed osservare il rispetto delle disposizioni igienicosanitarie

nel caso di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari.

4. Durante la manifestazione deve, inoltre, essere specificatamente garantito il rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento.

Titolo 8 - Norme transitorie e finali

Articolo 53 - Variazioni temporanee relative all'utilizzo dei posteggi

1. L'amministrazione comunale, previa consultazione con le associazioni ed organizzazioni di cui al comma 3 del citato art. 40 della L.R. 28/2005, può disporre, con apposito e motivato provvedimento, modifiche temporanee relative a: superficie del posteggio, orari e giorni di esercizio dell'attività commerciale. Tali modifiche potranno essere valutate ed inserite in sede di aggiornamento del Piano comunale.

2. In occasione di eventi e manifestazioni che l'Amministrazione Comunale organizza nel corso dell'anno i mercati, le fiere, le fiere promozionali e i posteggi fuori mercato possono subire spostamenti temporanei sulla base delle disposizioni del Funzionario Responsabile competente in accordo con il Comando della Polizia Municipale e sentite le associazioni di categoria.

Articolo 54 - Attività stagionali

1. Le attività stagionali, come definite all'art. 2, lettera t) del presente Regolamento, sono disciplinate con gli stessi criteri previsti per le attività annuali.

Articolo 55 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 56 - Disposizione di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.

Articolo 57 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali

in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.

ALL. B)

SCHEDE RAPPRESENTATIVE DEI MERCATI

MERCATO QUINDICINALE DI SOVICILLE CAPOLUOGO
(localizzazione, caratteristiche e orari)

- Svolgimento del mercato: **1° e 3° martedì del mese-cadenza quindicinale**
- Ubicazione :**Via delle Fonti-area adiacente al Circolo ARCI di Sovicille**
- Superficie complessiva del mercato:
- Totale posteggi: **n.12 di cui n.3 riservati al settore alimentare-n.8 settore non alimentare di cui uno per portatori di Handicap-n.1 destinato ai produttori agricoli.**
- Superficie dei posteggi: **vedi cartografia allegata**
- **Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre cm.50 e debbono avere dal suolo un'altezza non inferiore a mt.2,30**
- **Il posteggio è superficie omnicomprensiva del banco vendita e del mezzo**
- **L'orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in tutto l'anno**, dopodiché tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza
- **Le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) avvengono all'orario di inizio.**

Si allega cartografia con l'esatta ubicazione dei posteggi, che è parte integrante della scheda

MERCATO DI SOVICILLE CAPOLUOGO riservato al settore alimentare
(localizzazione, caratteristiche e orari)

- Svolgimento del mercato: **2°-4° ed eventualmente 5° martedì del mese**

- Ubicazione :**Via delle Fonti-area adiacente al Circolo ARCI di Sovicille**
- Superficie complessiva del mercato:
- Totale posteggi: **n.4 riservati al settore alimentare**
- Superficie dei posteggi: **vedi cartografia allegata**
- **Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre cm.50 e debbono avere dal suolo un'altezza non inferiore a mt.2,30**
- **Il posteggio è superficie omnicomprensiva del banco vendita e del mezzo**
- **L'orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in tutto l'anno**, dopodiché tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza
- **Le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) avvengono all'orario di inizio.**

Si allega cartografia con l'esatta ubicazione dei posteggi, che è parte integrante della scheda

MERCATO QUINDICINALE DI ROSIA
(localizzazione, caratteristiche e orari)

- Svolgimento del mercato: **1°-3° venerdì del mese**
- Ubicazione :**Via Mary Giglioli vicino alla Coop**
- Superficie complessiva del mercato:
- Totale posteggi: **n.11 di cui n.3 riservati al settore alimentare, n.7 al settore non alimentare, dei quali n.1 per portatori di Handicap, n.1 riservato ai produttori agricoli**
- Superficie dei posteggi: **vedi cartografia allegata**
- **Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre cm.50 e debbono avere dal suolo un'altezza non inferiore a mt.2,30**
- **Il posteggio è superficie omnicomprensiva del banco vendita e del mezzo**
- **L'orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in tutto l'anno**, dopodiché tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza
- **Le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) avvengono all'orario di inizio.**

Si allega cartografia con l'esatta ubicazione dei posteggi, che è parte integrante della scheda

<p>MERCATO DI ROSIA riservato al settore alimentare (localizzazione, caratteristiche e orari)</p>
--

- Svolgimento del mercato: **2°-4° ed eventualmente 5° venerdì del mese**

- Ubicazione : **Via Mary Giglioli vicino alla Coop**
- Superficie complessiva del mercato:
- Totale posteggi: **n.4 riservati al settore alimentare**
- Superficie dei posteggi: **vedi cartografia allegata**
- **Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre cm.50 e debbono avere dal suolo un'altezza non inferiore a mt.2,30**
- **Il posteggio è superficie omnicomprensiva del banco vendita e del mezzo**
- **L'orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in tutto l'anno**, dopodiché tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza
- **Le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) avvengono all'orario di inizio.**

Si allega cartografia con l'esatta ubicazione dei posteggi, che è parte integrante della scheda

MERCATO QUINDICINALE DI SAN ROCCO A PILLI
(localizzazione, caratteristiche e orari)

- Svolgimento del mercato: **1°-3° giovedì del mese**
- Ubicazione :**Via Mary Giglioli vicino alla Coop**
- Superficie complessiva del mercato:
- Totale posteggi: **n.19 di cui n.3 riservati al settore alimentare, n.15 al settore non alimentare, dei quali n.1 per portatori di Handicap, n.1 riservato ai produttori agricoli**
- Superficie dei posteggi: **vedi cartografia allegata**
- **Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre cm.50 e debbono avere dal suolo un'altezza non inferiore a mt.2,30**
- **Il posteggio è superficie omnicomprensiva del banco vendita e del mezzo**
- **L'orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in tutto l'anno**, dopodiché tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza
- **Le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) avvengono all'orario di inizio.**

Si allega cartografia con l'esatta ubicazione dei posteggi, che è parte integrante della scheda

<p align="center">MERCATO DI SAN ROCCO A PILLI riservato al settore alimentare (localizzazione, caratteristiche e orari)</p>

- Svolgimento del mercato: **2°-4° ed eventualmente 5° giovedì del mese**

- Ubicazione : **Piazza Peruzzi**
- Superficie complessiva del mercato:
- Totale posteggi: **n.4 riservati al settore alimentare**
- Superficie dei posteggi: **vedi cartografia allegata**
- **Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre cm.50 e debbono avere dal suolo un'altezza non inferiore a mt.2,30**
- **Il posteggio è superficie omnicomprensiva del banco vendita e del mezzo**
- **L'orario di vendita è dalle ore 8,00 alle ore 14,00 in tutto l'anno**, dopodiché tutte le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse ed il posteggio dovrà essere lasciato sgombro da mezzi e nettezza
- **Le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) avvengono all'orario di inizio.**

Si allega cartografia con l'esatta ubicazione dei posteggi, che è parte integrante della scheda

POSTEGGI FUORI MERCATO c/c I CIMITERI di Sovicille-Rosia-San Rocco a Pilli e Torri
(localizzazione, caratteristiche e orari)

Da sviluppare